



MOVIMENTAZIONE E REGISTRAZIONE NELL'ANAGRAFE DEGLI ANIMALI RANDAGI E D'AFFEZIONE OSPITATI IN CANILI, RIFUGI O ALTRE STRUTTURE

Linee Guida del Ministero della Salute ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione (G.U. Serie Generale n° 63 del 15.03.2013).

D.A. 2504/2013.

D.A. 2164/2017 "Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti" (G.U.R.S. n°51 del 24.11.2017).

La movimentazione da una regione all'altra degli animali randagi prelevati dal territorio e degli animali d'affezione ospitati nei canili e nei rifugi, sia pubblici che privati, o in altre strutture di ricovero (ivi comprese le pensioni per animali) avviene nel rispetto dei requisiti indicati nell'[ALLEGATO](#).

I requisiti dell'Allegato si applicano anche nel caso di trasferimento di animali a scopo di adozione con temporaneo soggiorno presso siti di accoglienza di privati cittadini o associazioni di protezione animali. È d'obbligo ricordare che gli animali d'affezione quando arrivano nelle strutture (canili/rifugi) e nei suddetti siti (luogo di prima destinazione) devono essere iscritti all'anagrafe regionale di destinazione.

NOTIFICHE E NULLA OSTA PRECEDENTI ALLA MOVIMENTAZIONE

Entro i 10 giorni precedenti la movimentazione il responsabile/detentore degli animali nel luogo di partenza notifica al Servizio Veterinario ASP/ASL di destinazione l'arrivo degli animali utilizzando il [modello A](#) che li accompagna durante il viaggio.

Qualora il trasferimento fuori regione riguardi animali oggetto di sequestro giudiziario viene utilizzato il [modello B](#).

Per la movimentazione fra canili/rifugi è necessario il nulla osta rilasciato dal Servizio Veterinario dell'ASP/ASL di destinazione che attesti l'idoneità e la disponibilità di posti nella struttura ricevente.

Nota bene: le linee guida sopra riportate non escludono gli Obblighi dei proprietari e detentori ai sensi della ex legge regionale n. 15/2000 - Art. 8 e successive modifiche apportate con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12/01/2007 n. 7 e della legge regionale 15/2022.

I proprietari o detentori dei cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio:

- a) entro giorni 30 la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
- b) entro giorni 30 il cambio della propria residenza/domicilio e del contestuale nuovo luogo di ubicazione dell'animale;
- c) entro giorni 15 la morte dell'animale (la denuncia di morte dell'animale ai fini della cancellazione dall'anagrafe deve essere corredata da certificazione rilasciata da un medico veterinario attestante la causa mortis;
- d) entro giorni 3 la scomparsa dell'animale.

Le violazioni delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) comportano una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 289,00; la violazione della prescrizione di cui al punto d) comporta una sanzione amministrativa da € 578,00 a € 1.733,00. obblighi previsti dall'Art. 8. della Legge Regionale 15/2000.